

XVI legislatura

A.S. 2322:

**"Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge
comunitaria 2010"**

Ottobre 2010

n. 88



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari	2
<i>Articolo 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli)</i>	<i>2</i>
Capo II Disposizioni particolari e princìpi e criteri direttivi specifici di delega legislativa	3
<i>Articolo 6 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 (Nomenclatura europea di Roma capitale)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 (Delega al Governo per il riordino normativa della disciplina della professione di guide turistiche)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 (Delega al Governo per la disciplina della fiducia)</i>	<i>11</i>

PREMESSA

Il provvedimento reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea.

Il disegno di legge risulta corredato di RT, che esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Come riportato anche nelle precedenti RT allegate ai precedenti disegni di legge comunitaria, si riafferma di nuovo la difficoltà di riuscire a determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, se dai provvedimenti possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. La RT conferma inoltre la consueta modalità di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. d), che prevede, nei casi di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e che non possono essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il ricorso a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Va comunque rammentato che la nuova legge di contabilità all'articolo 17, comma 2, secondo periodo stabilisce che qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione di questi ultimi, previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di copertura.

Allo specifico riguardo di questo provvedimento, si ricorda che la copertura di eventuali oneri a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. d) appare analoga a quella presente nelle precedenti leggi comunitarie a decorrere dall'anno 2007, mentre la legge comunitaria 2006 ha previsto un ricorso al predetto fondo nel limite di spesa di 50 mln di euro.

Come già rilevato in occasione dell'esame delle precedenti leggi comunitarie prive del suddetto limite di spesa, andrebbe valutata l'opportunità di indicare un limite massimo di spesa sia per definire con certezza l'eventuale impatto finanziario derivante dall'attuazione delle direttive comunitarie, sia per porre un limite all'utilizzo delle risorse presenti sul citato fondo di rotazione. Tra l'altro, la suddetta indicazione appare plausibile anche alla luce di quanto dichiarato dal Governo nel

precedente esame del ddl comunitaria 2009¹ circa il carattere residuale e del tutto eventuale della copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Di seguito si analizzano le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Capo I

Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Articolo 4

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

La norma prevede che la copertura degli oneri relativi a prestazioni e controlli eseguiti da parte degli uffici pubblici, ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria, sia posta a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, come previsto dagli articoli 9, comma 2 e 2-bis, della legge n. 11 del 2005. Le suddette entrate da tariffa sono attribuite alle amministrazioni che effettuano prestazioni e controlli mediante riassegnazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha introdotto un limite permanente alla riassegnazione delle entrate², andrebbe confermato che il sistema tariffario e la connessa procedura di riassegnazione previsti dalla norma siano idonei a garantire l'integrale copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche interessate.

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, 30 giugno 2009, pag. 41.

² L'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni delle entrate non può superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005.

Capo II

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa

Articolo 6

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

La lettera a) dell'articolo in esame modifica il vigente articolo 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005 (LF per il 2006), prevedendo l'aumento del contributo che le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici versano in conto entrate del bilancio dello Stato, ai sensi della lettera d) del citato articolo 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005.

La modifica eleva da 5 a 5,5% il suddetto contributo, che viene calcolato sull'ammontare delle spese autocertificate, finalizzate alle attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche, al netto delle spese per il personale addetto.

La lettera b) dell'articolo in questione, invece, sopprime il disposto contenuto nell'articolo 1, comma 409, lettera e), della citata legge n. 266 del 2005, concernente il pagamento di una tariffa di euro 100 per ogni registrazione di dispositivi effettuata nel repertorio dei dispositivi medici, istituito e gestito dal Ministero della salute.

In riferimento a tale aspetto, la relazione illustrativa al provvedimento in discorso chiarisce che tale soppressione si rende necessaria al fine di adeguarsi a quanto rappresentato dalla Commissione europea in relazione alla procedura d'infrazione n. 2007/4516, con cui si contesta la misura prevista al citato articolo 1, comma 409, lettera e), della legge n. 266 del 2005³.

Inoltre si dà conto della conclusione dell'*iter* procedurale per la modifica del decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007, che riduce significativamente, sia in termini numerici sia qualitativi, il livello d'informazione richiesto per la registrazione dei prodotti.

La RT evidenzia che le due disposizioni in argomento, dal punto di vista dei saldi di bilancio, si compensano, atteso che il maggior gettito recato dalla disposizione contenuta nella citata lettera a) è ampiamente sufficiente a coprire il mancato gettito derivante dalla soppressione del pagamento della tariffa di cui alla lettera b).

In particolare la RT, per il calcolo degli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione del tributo di euro 100 a registrazione, basa la quantificazione sul numero di registrazioni effettuate nei primi due anni (da maggio 2007 ad aprile 2009) di applicazione delle disposizioni relative all'iscrizione nel repertorio in argomento, pari a 106.000 unità e concernenti sia i prodotti immessi in commercio in Italia che quelli già presenti sul

³ Infatti il pagamento della tariffa in questione viola l'articolo 4 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 e l'articolo 4 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990.

mercato, per i quali era stato concesso un periodo transitorio per effettuare la registrazione.

Specifica inoltre che dal 1° maggio 2009 al 6 febbraio 2010 le registrazioni sono state sospese con ordinanze del Ministro della salute, come richiesto dalla Commissione europea, in attesa di definire il contenzioso comunitario citato.

Tuttavia le registrazioni riguarderanno solo i prodotti immessi in commercio in Italia da oggi in avanti essendosi concluso il periodo transitorio per la registrazione dei dispositivi già in commercio.

Stima poi, in via ottimistica e prudenziale, che il numero di prodotti immessi in commercio in Italia in ciascun anno non può essere considerato superiore ai 42.000 prodotti per anno; detta stima scaturisce dal semplice calcolo aritmetico basato sulle 106.000 unità ripartite per i 24 mesi di applicazione della disciplina in questione, arrotondata per difetto al fine di considerare le sole nuove immissioni di dispositivi.

Specifica inoltre che solo 21.000 registrazioni, pari alla metà circa delle citate 42.000, rappresenterebbero il numero di prodotti venduti al SSN (così come si rileva dai dati in possesso dell'Ufficio sulle registrazioni) e che quindi ricadrebbero nel pagamento del tributo che ora viene soppresso.

Considera anche che con decreto del Ministro della salute del 20 marzo 2007 si è stabilito che il pagamento della tariffa è dovuto una sola volta nel caso in cui si abbiano dispositivi con caratteristiche tecniche simili; tale circostanza induce a stimare in circa 7.000 unità (rappresentate da un terzo delle 21.000 registrazioni) i prodotti per i quali vi siano criteri di specificità e originalità che generino il presupposto per il pagamento della tariffa in discorso.

La quantificazione viene quindi effettuata moltiplicando i 7.000 prodotti per i 100 euro della tariffa unitaria, giungendo dunque a stimare un minor gettito pari a circa 700.000 euro.

Per quanto attiene la stima relativa al maggior gettito recato dalla disposizione contenuta nella citata lettera a) la RT evidenzia che il tributo sulla promozione dei dispositivi medici, ha generato un gettito, per il 2009 (dati al 31 luglio), pari a circa 8mln di euro; quindi un incremento del contributo in discorso del 10% prevederebbe un maggior gettito di circa 800.000 euro (il 10% di 8 mln), ampiamente sufficiente a coprire il mancato gettito derivante dalla disposizione precedente e quantificato nei citati 700.000 euro.

Al riguardo si evidenziano alcune osservazioni che suggeriscono la necessità di approfondimenti al fine di verificare gli effetti finanziari della disciplina recata dall'articolo in questione.

Per quanto riguarda la stima del maggior gettito derivante dalla disposizione contenuta nella lettera a), sarebbe opportuno che si chiarisse se

possano derivare effetti finanziari dalla modifica del citato decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007, che riduce significativamente in termini sia numerici sia qualitativi il livello di informazione richiesto per la registrazione dei dispositivi in questione.

Ad una prima analisi, infatti, tale circostanza sembra incidere sulla tipologia di prodotti che dovranno essere registrati al fine di essere acquistati, utilizzati o dispensati nell'ambito del SSN.

Ciò sembrerebbe implicare che le aziende che producono o commercializzano in Italia tali dispositivi medici saranno obbligate alla registrazione per un numero inferiore di prodotti, rispetto alla normativa vigente, e di conseguenza sarà minore anche il numero di dispositivi per i quali si renderà necessaria l'attività di promozione rivolta ai medici, agli operatori sanitari, ai dirigenti delle aziende sanitarie ed ai farmacisti, di cui alla lettera c) del citato articolo 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005, sulla cui base si attesta l'ammontare delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto, che rappresenta il riferimento su cui calcolare il citato contributo ora innalzato al 5,5%.

Va da sé che in tal caso sarebbe verosimile attendere, dalla riduzione del numero di dispositivi che saranno obbligati alla registrazione, anche una riduzione della connessa attività di promozione rivolta al personale medico e sanitario in generale, con conseguente diminuzione di gettito a titolo di contributo, di cui alla lettera a) dell'articolo in esame.

In più va considerato che la norma in esame potrebbe essere foriera di comportamenti elusivi da parte delle aziende obbligate al pagamento del contributo a fronte dell'inasprimento del tributo, tenuto conto che l'ammontare delle spese di promozione delle aziende che producono o commercializzano detti dispositivi medici - che costituisce la base imponibile del contributo - è legato a una mera autocertificazione della azienda stessa.

Su tutte tali questioni sarebbero necessari chiarimenti del Governo.

Per quanto riguarda invece gli effetti recati dalla soppressione della tariffa di cui alla lettera b) dell'articolo in esame, è condivisibile la metodologia di stima del minor gettito, attesa sia la prudenza, sia la considerazione che la RT fa delle disposizioni recate dal citato decreto del Ministro della salute del 20 marzo 2007, in cui si riduce la casistica che obbliga al pagamento della tariffa che ora si vuol sopprimere.

Va tuttavia osservato che la stima in questione è strettamente legata alla validità dell'ipotesi che solo un terzo dei prodotti (le citate 7.000 unità) sarebbe stato sottoposto al pagamento del tributo, ipotesi che non è suffragata da alcun elemento specifico.

Articolo 7

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))

La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega si prevede:

- l'attribuzione di competenze, poteri di vigilanza e di indagine alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 187-octies del decreto legislativo n. 58 del 1998;
- la possibilità che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;
- l'introduzione di modifiche concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate;
- il recepimento delle disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;
- l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;
- la ridefinizione dell'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;
- l'attuazione di misure di tutela dell'investitore;
- l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate.

Infine, la norma prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria.

La RT conferma che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad assicurare che le attività di vigilanza e di indagine da parte della Banca d'Italia e della CONSOB possano essere effettuate in assenza di oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito andrebbe valutata la possibilità di specificare anche nel testo quanto affermato nella RT circa lo svolgimento da parte delle amministrazioni interessate delle attività

previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero individuati i soggetti incaricati di attuare misure di tutela dell'investitore chiarendo in particolare se si tratta di soggetti pubblici e se a tali iniziative si possa procedere nell'ambito delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda infine la lettera f), in mancanza di puntuali riferimenti in merito al coordinamento che verrà predisposto tra la vigente disciplina e quanto recato dalla direttiva 2009/65/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, non è possibile valutare *ex-ante* la plausibilità della clausola di invarianza finanziaria, rispetto agli aspetti fiscali della nuova disciplina.

Sarebbe necessario pertanto acquisire elementi più puntuali circa i riflessi fiscali derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria in questione.

Articolo 8

(Nomenclatura europea di Roma capitale)

L'articolo, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, assegna all'ente Roma capitale la qualifica di territorio europeo NUTS2.

La RT non attribuisce alla norma effetti sulla finanza pubblica, in quanto per la sua attuazione saranno utilizzate esclusivamente le risorse finanziarie di fonte comunitaria.

La relazione illustrativa giustifica l'assegnazione della nuova qualifica al fine di realizzare anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009. Secondo la relazione illustrativa l'articolo in questione ha lo scopo di elevare il territorio di Roma capitale ad area da ricomprendere nell'Obiettivo 1.

Al riguardo, pur non rilevandosi aspetti di copertura, atteso che la qualificazione di un territorio al livello NUTS2 potrebbe rappresentare una condizione di ammissibilità ai finanziamenti europei, andrebbero chiariti i possibili risvolti finanziari connessi al riconoscimento del territorio di Roma capitale della qualifica di territorio europeo NUTS2.

Articolo 9

(Delega al Governo per il riordino normativa della disciplina della professione di guide turistiche)

La norma delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica.

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega si prevede:

- la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;
- la definizione di percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;
- l'uniformità delle modalità per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
- la determinazione di aree omogenee del territorio nazionale particolarmente significative sotto il profilo storico-artistico, culturale e ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi.

Infine, la norma prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria.

La RT specifica che l'intervento si realizza ad invarianza di oneri, in quanto è previsto un riordino organico della disciplina per ottenere le autorizzazioni senza prevedere nuovi procedimenti, ma solo la razionalizzazione di quelli esistenti.

Al riguardo, pur tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria, si evidenzia che l'intervento di razionalizzazione delle procedure sembrerebbe comportare, in ogni caso, lo svolgimento di una attività da parte dei soggetti pubblici interessati di tipo straordinario finalizzata sia all'individuazione di procedure omogenee sia alla predisposizione di percorsi formativi particolari. Tale attività, anche se finalizzata a determinare in ultimo benefici effetti sui livelli di spesa, potrebbe, nella fase di svolgimento, produrre oneri aggiuntivi per i quali andrebbe assicurata la sufficienza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di recepimento della direttiva 2009/136/CE e 2009/140/CE entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche.

I decreti legislativi sono adottati anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al decreto legislativo n. 269 del 2001.

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega si prevede:

- la gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
- il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza, integrità delle reti, degli utenti finali, di riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;
- l'individuazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della direttiva 2002/58/CE in materia di accesso ai dati personali degli utenti per finalità di difesa nazionale, sicurezza pubblica o prevenzione, accertamento o repressione di reati;
- l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica;
- l'adozione di procedure tempestive relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture;
- la revisione delle procedure di analisi dei mercati e la definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica;
- la definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico;
- la revisione delle sanzioni e degli illeciti.

Infine, la norma prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria.

La RT conferma la neutralità finanziaria della norma e la circostanza che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in materia di comunicazioni elettroniche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. In particolare, la RT precisa che:

- il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti non produce alcun onere a carico del bilancio

dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure atte a garantire la sicurezza ed integrità delle reti costituiscono condizioni che corredano i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a carico delle imprese di settore;

- il rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali e in particolare dei disabili non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure a favore degli utenti disabili, di natura sociale, rientrano tra gli obblighi del servizio universale il cui finanziamento è posto a carico dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica;
- l'individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto trattasi di competenze riconducibili a funzioni già di spettanza del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto trattasi di disposizioni volte a promuovere l'innovazione e a razionalizzare e rendere efficienti gli investimenti da parte degli operatori che vogliono implementare le proprie reti e con oneri a carico degli operatori stessi;
- la definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto trattasi di compiti riconducibili alle funzioni già attribuite dalla disciplina vigente alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la protezione dei dati personali, sicuramente realizzabili mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, con riferimento alle attribuzioni conferite al Garante per la protezione dei dati personali e alla Direzione nazionale antimafia nonché all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che le funzioni che saranno chiamati a svolgere i suddetti enti siano riconducibili ad attività già attribuite a legislazione vigente ai medesimi.

Con riferimento al rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali andrebbe chiarito se rientrano tra gli obblighi del servizio

universale posto a carico dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, oltre a quelli in favore degli utenti disabili, anche quelli a favore della generalità degli utenti.

Infine, relativamente all'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe chiarito se in capo agli operatori, oltre agli investimenti in parola vi sia anche la titolarità delle misure finalizzate a promuovere gli investimenti medesimi, con esclusione dell'intervento di qualsiasi operatore pubblico.

Articolo 11

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)

Il presente articolo delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento giuridico nazionale il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato, definendo altresì la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi d'attuazione.

Il comma 6, in particolare, reca l'indicazione dei principi e criteri direttivi ai quali i decreti legislativi dovranno attenersi, fra i quali si segnala - per quanto di competenza - il disposto della lettera *r)*, il quale prevede che siano dettate, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*.

Il comma 7, infine, contiene la clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT, oltre a ricordare il disposto del citato comma 7, evidenzia che rispetto alla attuale normativa fiscale, che prevede la tassazione del *trust* ai sensi e nei termini di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) n. 917/1986, la clausola di invarianza finanziaria, sancita dal citato comma 7, sarà rispettata equiparando il patrimonio fiduciario al *trust*, senza soluzioni di continuità.

Al riguardo si evidenzia che l'affermazione contenuta in RT, circa l'invarianza finanziaria dell'equiparazione del patrimonio fiduciario al *trust*, risulta di difficile verifica; in particolare, non è possibile asserire automaticamente la neutralità finanziaria, in quanto sulla base dei criteri direttivi della delega non si conoscono quali fattispecie saranno coordinabili con la vigente disciplina fiscale sul *trust*.

Quest'ultima, peraltro, risulta complessa in quanto si presenta con una casistica varia e differentemente regolamentata a seconda della

struttura del vincolo di destinazione, a seconda che i redditi siano imputati per trasparenza ai beneficiari o attribuiti direttamente al *trust* e della tipologia di *trust* che si intende istituire⁴.

Occorrerebbe inoltre un chiarimento sull'affermazione della RT secondo la quale la clausola di invarianza verrebbe rispettata in quanto l'equiparazione del patrimonio fiduciario al *trust* avverrà "senza soluzione di continuità".

Se tale affermazione sembra pleonastica con riferimento alle fattispecie fiscali che si avranno a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina in questione, essa potrebbe invece essere foriera di maggiori oneri nel caso in cui tale locuzione sottintendesse un valore retroattivo ed in particolare qualora l'equiparazione operasse anche per tutte le fattispecie già in essere a decorrere dal riconoscimento del *trust* quale soggetto passivo d'imposta, cioè a decorrere dall'anno 2007, anno di entrata in vigore della disciplina recata dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 296 del 2006 (LF per il 2007), che ha modificato il citato articolo 73 del TUIR n. 917/1986.

Quest'ultima interpretazione pertanto renderebbe valida l'equiparazione *ex tunc*, producendo l'effetto di rendere inapplicabili, per le fattispecie tributarie riconducibili ai contratti di fiducia, le norme vigenti in materia fiscale.

In tale ultimo caso si potrebbero verificare altresì situazioni di contenzioso tributario dovute alla richiesta di equiparazione a fini tributari di soggetti fiscalmente riconducibili, a legislazione vigente, a diverse tipologie reddituali.

Sono necessari pertanto chiarimenti da parte del Governo al fine di verificare la reale portata normativa ed i connessi riflessi finanziari della disposizione in esame.

Infine, appare opportuno estendere la clausola d'invarianza alla finanza pubblica nel suo complesso, e non limitarla al solo bilancio dello Stato.

* * *

Si ricorda altresì, ribadendo quanto rilevato in premessa, che la nuova legge di contabilità, all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, stabilisce che qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione di questi ultimi.

Ciò vale anche per gli articoli 7, 9 e 10 del presente provvedimento.

⁴ Si rammenta che le tipologie di *trust* possono essere: liberale, commerciale, revocabile, *trust* di scopo, *fixed trust*, *trust* discrezionale.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>